



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 129 del 4 agosto 2011

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a ricorrere innanzi alla Corte di Giustizia Europea per l'indennizzo dovuto all'Ente a titolo di "*Danno da lungo processo*" (c.d. legge Pinto) subito per il giudizio innanzi alla Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, tra il Sig. Antenucci Duilio e Aci c/ Comune di Castellana Grotte.

L'anno **duemilaundici**, il giorno **quattro** del mese di **agosto** con inizio alle ore 13:30, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
sig. Armando RAMIRRA	<i>Vice Sindaco</i>	x	
rag. Sante CAMASTRA	<i>Assessore</i>	x	
dott.ssa Luisa SIMONE	<i>Assessore</i>	x	
sig. Andrea RINALDI	<i>Assessore</i>		x
ing. Stefano Elefante	<i>Assessore</i>	x	
dott. Francesco Tinelli	<i>Assessore</i>	x	
rag. Michele Montaruli	<i>Assessore</i>	x	
		7	1

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

LA GIUNTA

Premesso:

che il Comune di Castellana Grotte, con deliberazione della Giunta Municipale n. 203 dell'1.4.1981 e successiva deliberazione di rettifica n. 379 del 2.7.1981, conferiva all'Avv. Enrico Perchinunno *mandato ad litem* per esperire l'azione petitoria ex art. 498 c.c. e far riconoscere il diritto di proprietà del Comune di Castellana Grotte sui suoli adiacenti alle Grotte ed occupati dal Sig. Duilio Antenucci e dall'ACI poiché titolari di un Autostello ivi collocato;

che la predetta causa veniva incardinata innanzi il Tribunale di Bari e durava circa 29 anni fino ad esaurirsi, nell'anno 2009, con sentenza n. 2557 del 21.7/4.9.2009 resa dalla I Sez. Civile del Tribunale di Bari che, accogliendo integralmente la domanda del Comune, ha dichiarato estinto il diritto d'uso degli spiazzi adiacenti le Grotte ed il Comune unico proprietario delle zone oggetto di contestazione, con ordine al convenuto alla restituzione dei luoghi per cui è causa e condanna di quest' ultimo al pagamento delle spese processuali;

che, successivamente, il Sindaco, ha conferito all'Avv. Perchinunno Enrico mandato per procedere, in via esecutiva, in danno della parte soccombente, al fine di recuperare le spese processuali, così come disposto nella precitata sentenza;

vista la Legge del 24 marzo 2001, n. 89 la quale disciplina il diritto di richiedere un'equa riparazione per il danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito a causa della irragionevole durata del processo secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU);

considerato che esiste il sicuro fondamento del diritto del Comune di Castellana Grotte ad ottenere l'indennizzo nascente dalla c.d. Legge Pinto sperando ricorso straordinario in appello alla Corte di Giustizia Europea in ragione dei numerosi anni trascorsi per ottenere la decisione suindicata (e cioè 29 anni);

ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco ad agire giudiziariamente, in nome e per conto dell'Ente, innanzi alla Corte di Giustizia Europea, al fine di ottenere l'indennizzo spettante, a causa della irragionevole lunga durata del processo (innanzi il Tribunale di Bari, tra il Comune e il Sig. Duilio Antenucci e Aci), nell'interesse del Comune e di demandare al Responsabile del I Servizio, l'adozione di ogni atto successivo e conseguente, ivi compreso l'affidamento dell'incarico della difesa e della rappresentanza legale dell'Ente ad un difensore di fiducia individuato d'intesa con il Sindaco;

ritenuto, altresì, ai fini dell'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente, di dover corrispondere al legale, a norma dell'art. 2234 del Codice Civile, per sue competenze professionali un acconto di € 827,64 oltre CAP e IVA, somma da conteggiarsi in sede di liquidazione della parcella definitiva;

rilevato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella seduta straordinaria della "Conferenza Stato-città ed autonomie locali" in data 30.06.2011, ha espresso parere favorevole sul differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli Enti Locali al 31.08.2011 e che, pertanto, risulta autorizzato, sino a tale data, l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, applicando, in tal caso, ai fini dell'effettuazione delle spese, le modalità di cui al comma 1 dello stesso citato articolo;

visto, il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

visto il parere tecnico del 1° Servizio e quello contabile del 4° Servizio, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

a voti unanimi, legalmente resi e verificati, **con duplice e separata votazione di cui una riguardante l'immediata eseguibilità**;

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa:

- 1. di autorizzare** il Sindaco, in nome e per conto dell'Ente, ad agire giudiziariamente, in nome e per conto dell'Ente, innanzi alla Corte di Giustizia Europea, al fine di ottenere l'indennizzo spettante, a causa della irragionevole lunga durata del processo (innanzi il Tribunale di Bari, tra il Comune e il Sig. Duilio Antenucci e Aci), nell'interesse del Comune;
- 2. di dare atto** che spetta al Responsabile del I Servizio, l'adozione degli atti successivi e conseguenti al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ivi compreso:
- l'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente ad un legale di fiducia individuato d'intesa col Sindaco;
 - l'acquisizione, da parte dell'avvocato al quale è affidata la rappresentanza e la difesa delle ragioni dell'Ente, di un preventivo di massima relativo agli onorari e alle spese che deriveranno dall'espletamento dell'incarico stesso, al fine di predisporre un adeguata copertura finanziaria in sede di impegno di spesa;
 - l'impegno di spesa, a tal fine, della somma di € 1.032,90, comprensiva di IVA e CAP c.p.l., a valere quale acconto da corrispondere al legale, con imputazione della stessa sul cap. 124 CODICE SIOPE 1331 epigrafato: "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc." del redigendo bilancio di previsione 2011;
- 3. di stabilire** che spetta al Responsabile del I Servizio, l'adozione di tutti gli atti relativi agli obblighi di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 4. di dare atto** che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella seduta straordinaria della "Conferenza Stato-città ed autonomie locali" in data 30.06.2011, ha espresso parere favorevole sul differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli Enti Locali al 31.08.2011 e che, pertanto, risulta autorizzato, sino a tale data, l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, applicando, in tal caso, ai fini dell'effettuazione delle spese, le modalità di cui al comma 1 dello stesso citato articolo;
- 5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore

(Uff. Contenz./D.F.)

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla adozione del provvedimento da parte della Giunta che **COMPOR**TA spesa.

Castellana Grotte, 4.8.2011

Il Responsabile del I Servizio
f.to Rag. Renato Contento

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della deliberazione proposta alla normativa vigente in materia contabile.

Castellana Grotte, 4.8.2011

Il Responsabile del IV Servizio
f.to dott. Francesco Intini

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

Registro albo n: 1024

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 30/08/2011 al 14/09/2011.

Castellana Grotte, 30/08/2011

Il Responsabile della Pubblicazione
f.f. f.to dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 4/8/2011 in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 30/08/2011

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

La presente deliberazione è stata:

- pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e per 15 gg. consecutivi;
- comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.

Castellana Grotte, /9/2011

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia